

Condizioni generali per il noleggio di camper (CGC)

Gentile cliente, il Suo partner contrattuale è il locale punto di noleggio presso il quale prenderà in consegna il veicolo. Le condizioni di noleggio di seguito riportate, con la stipula del contratto di prenotazione di un camper, diventeranno parte integrante del contratto che verrà in essere tra Lei ed il partner contrattuale e concessionario di McRent Holding GmbH, cioè il locale punto di noleggio (di seguito chiamato „locatore“).

Le chiediamo pertanto di leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali Commerciali.

Condizioni generali di noleggio di McRent, suoi partner e concessionari

1. Validità, contenuto contrattuale, legge applicabile

1.1 Le Condizioni Generali Commerciali (CGC) di McRent, suoi partner e concessionari (di seguito chiamati „locatore“) di seguito riportate avranno validità esclusiva. Eventuali condizioni del locatario in contrasto con o comunque difformi dalle CGC non verranno riconosciute. Le CGC del locatore saranno valide anche in quei casi in cui il locatore effettuasse la locazione del camper al locatario senza riserva, pur essendo a conoscenza delle condizioni del locatario contrastanti o difformi dalle presenti CGC.

1.2 Oggetto del contratto con il locatore è esclusivamente la cessione del camper a titolo di noleggio. Il locatore non sarà tenuto a prestare servizi di viaggio, ed in particolare non sarà tenuto a prestare pacchetti di servizi di viaggio.

1.3 Il contratto di noleggio che verrà stipulato tra il locatore ed il/i locatario (i) con la prenotazione sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.

1.4 Tutti gli accordi tra il locatore ed il locatario dovranno essere stipulati in forma scritta.

2. Età minima, conduttore autorizzato

2.1 L'età minima del locatario e di ogni conducente è di 21 anni. Per i gruppi Family Luxury e Premium l'età minima è di 25 anni. Sia il locatario che il conducente dovranno essere in possesso da almeno un anno - per i gruppi Family Luxury e Premium da almeno 3 anni - della patente di guida classe III o classe B, oppure di una equivalente patente estera / internazionale.

2.2 Si fa presente che singoli veicoli del locatore hanno un peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate e che per la conduzione di tali veicoli è necessario disporre della rispettiva patente. I detentori della patente classe B dovranno, per sicurezza, verificare con il locatore la massa complessiva tecnicamente ammissibile del veicolo locato dal locatario. Qualora al momento del ritiro dell'oggetto noleggiato non fosse possibile presentare la patente prevista, il camper verrà considerato non ritirato. In tal caso troveranno applicazione le relative condizioni di annullamento (vedi 4.2).

2.3 Il veicolo potrà essere condotto soltanto dal locatario e dai conducenti indicati al momento del perfezionamento del noleggio.

2.4 Il locatario è obbligato a tenere un registro dei nomi e degli indirizzi di tutti i conducenti ai quali affida il veicolo, anche se soltanto temporaneamente, ed a comunicarli su richiesta al locatore, curando di acquisire preventivamente il consenso espresso ed informato ai fini del trattamento dei dati personali in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il locatario sarà responsabile in prima persona delle azioni del conducente al quale avrà affidato il veicolo.

3. Prezzi di noleggio, conteggio, durata del noleggio

3.1 Il contratto di locazione sarà limitato alla durata concordata, restando quindi esclusa qualunque proroga tacita del rapporto.

3.2 I prezzi di noleggio risultano dal listino prezzi del locatore valido al momento della stipula del contratto, anche per eventuali durate minime di noleggio in determinati periodi stagionali. Sono validi i prezzi indicati nel listino prezzi per la stagione in cui rientra il periodo di noleggio prenotato. Per ogni noleggio verrà addebitato un forfait di servizio, per il cui ammontare si rinvia sempre al listino prezzi del locatore valido al momento della stipula del contratto.

3.3 I prezzi di noleggio comprendono: chilometraggio illimitato; copertura assicurativa equivalente all'assicurazione casco (vedi più sotto il par.12); garanzia di mobilità dei prodotti dei veicoli. Nel prezzo di noleggio **non** sono inclusi: prova su strada del veicolo, quota di servizio pari a 125,00€ per preparazione veicolo, igienizzazione e gas, carburanti, multe, accessori o extra.

3.4 Durante la durata del noleggio verrà calcolato il prezzo giornaliero per ogni periodo di 24 ore o frazione. La durata del noleggio inizia al momento del ritiro del camper da parte del locatario presso il punto di noleggio e termina al momento della ripresa in consegna del camper da parte dei collaboratori del punto di noleggio.

3.5 In caso di restituzione successiva all'orario concordato, il locatore metterà in conto per ogni ora o frazione il prezzo secondo il listino prezzi attuale (per ogni giorno di ritardo al massimo il relativo prezzo della giornata intera). I costi derivanti dal fatto che il successivo locatario o altra persona faccia valere nei confronti del locatore le proprie pretese per ritardata presa in consegna del veicolo causata dal precedente locatario saranno a carico del locatario precedente.

3.6 In caso di restituzione del veicolo prima della scadenza della durata di noleggio concordata, sarà dovuto tutto il prezzo di noleggio pattuito, salvo che il veicolo possa essere noleggiato diversamente.

3.7 Il camper viene consegnato con il serbatoio pieno e deve essere restituito con il serbatoio pieno.

In caso contrario il locatore metterà in conto il carburante secondo il listino prezzi attuale.

I costi del carburante e di esercizio durante la durata del noleggio sono a carico del locatario.

3.8 Noleggi con consegna in luogo diverso da quello del ritiro saranno possibili soltanto previo accordo speciale risultante da atto scritto.

4. Prenotazione e modifica della prenotazione

4.1 Le prenotazioni saranno vincolanti soltanto dopo la conferma da parte del locatore secondo il paragrafo 4.2, e soltanto per gruppi di veicoli e non per modelli di veicoli. Quanto sopra vale anche se nella descrizione del gruppo di veicoli è indicato un modello specifico, a titolo di esempio.

4.2 Dopo la conferma scritta della prenotazione da parte del locatore, entro e non oltre dieci giorni dovrà essere corrisposto un acconto di € 200,00. Soltanto in quel momento la prenotazione sarà vincolante per ambedue le parti.

Nel caso in cui la scadenza di cui sopra non venga rispettata dal locatario, il locatore non sarà più vincolato dalla prenotazione.

In caso di recesso da parte del cliente dalla prenotazione vincolante, saranno dovuti i seguenti oneri di annullamento, da conteggiare a partire dalla prima prenotazione confermata: - fino a 50 giorni prima dell'inizio del noleggio: 10% del prezzo di nolo; - tra 49 e 15 giorni prima dell'inizio del noleggio: 50% del prezzo di nolo; - meno di 15 giorni prima dell'inizio di noleggio: 80% del prezzo di nolo; - il giorno del perfezionamento di noleggio o in caso di mancato ritiro: 95% del prezzo di nolo.

4.3 La prenotazione confermata al locatario, dal giorno della prenotazione fino ad un massimo di tre giorni prima dell'inizio di noleggio concordato, potrà essere modificata solo se il locatore ha la relativa disponibilità e se la prenotazione alternativa desiderata corrisponde per entità alla prima.

Non saranno possibili modifiche alla prenotazione in data successiva. Per ogni modifica della prenotazione verrà messo in conto un contributo spese secondo il listino prezzi attualmente in vigore. Non esiste alcun diritto legale alla modifica della prenotazione o alla variazione dei dati.

5. Condizioni di pagamento, cauzione

5.1 Il previsto prezzo di nolo calcolato in base ai dati di prenotazione dovrà essere corrisposto al locatore mediante bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio del nolo.

5.2 La cauzione di € 1.000,00 dovrà essere depositata presso il locatore, senza spese, entro e non oltre il momento del ritiro del veicolo.

5.3 Nel caso di prenotazioni con breve anticipo (meno di 14 giorni prima della data di inizio del noleggio), sia la cauzione che il prezzo di nolo dovranno essere corrisposti contestualmente alla prenotazione.

5.4 La cauzione verrà restituita dal locatore dopo la regolare restituzione del veicolo e dopo il conteggio finale del contratto di nolo. Il compenso dovuto, oltre all'acconto corrisposto dal locatario, verrà conguagliato con la cauzione al momento della restituzione del veicolo.

5.5 In caso di ritardo da parte del locatario nell'adempimento degli obblighi di pagamento sopra previsti, saranno dovuti interessi legali al saggio corrente, senza necessità di formale atto di costituzione in mora.

6. Consegna, restituzione

6.1 Al locatario saranno esposte, prima di mettersi in viaggio, dettagliate istruzioni sul veicolo da parte degli esperti del locatore, nel punto di nolo dove avviene la consegna. In tale occasione verrà redatto un protocollo di consegna (Check Out), nel quale sarà descritto lo stato del veicolo, che dovrà essere sottoscritto da ambedue le parti. Il locatore potrà rifiutare la consegna del veicolo prima dell'esposizione delle istruzioni. In caso di ritardo nella consegna per colpa del locatario, i costi che ne deriveranno saranno a carico del locatario stesso.

6.2 Il locatario sarà tenuto, al momento della restituzione del veicolo, ad eseguire assieme ai collaboratori del punto di nolo una verifica finale del veicolo, con redazione di un protocollo di restituzione (Check In) da sottoscrivere da parte del locatore e del locatario. Eventuali danni non annotati nel protocollo di consegna ma riscontrati in occasione della restituzione, saranno a carico del locatario.

6.3 Le consegne dei veicoli avverranno da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 17, le restituzioni da lunedì a venerdì in mattinata, dalle ore 9 alle 11. Valgono come concordati gli orari indicati nel contratto di noleggio. Il sabato le consegne e restituzioni potranno avvenire solo previo accordi e contro un compenso aggiuntivo. Il giorno di consegna e di restituzione verranno conteggiati complessivamente come un solo giorno, a condizione che il limite complessivo di 24 ore non venga superato o venga superato esclusivamente per colpa del locatore.

6.4 I camper vengono consegnati ai locatari con gli interni puliti e dovranno essere restituiti, da questi ultimi, nello stesso stato di pulizia. Eventuali successive operazioni di pulizia che si rendessero necessarie saranno a carico del locatario.

7. Utilizzi vietati, obblighi di cura e di custodia

7.1 Il locatario dovrà usare il veicolo e gli accessori ivi installati con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di legge.

7.2 E' fatto esplicito divieto al locatario di sublocare il veicolo o di cederlo in locazione a terzi.

7.3 Al locatario sono vietati i seguenti utilizzi del veicolo: per la partecipazione a manifestazioni motoristiche e test di veicoli; per il trasporto di sostanze facilmente infiammabili, tossiche o diversamente pericolose; per reati doganali o di diverso genere, anche se punibili soltanto secondo la legge del luogo del reato; per trasporto di persone a scopo commerciale; ogni diverso utilizzo oltre l'uso contrattualmente pattuito, in particolare su terreno non previsto allo scopo.

7.4 Il veicolo deve essere trattato con cura e perizia, e deve essere chiuso regolarmente. Devono essere rispettate le norme previste per l'uso nonché le regole tecniche. Occorre sorvegliare lo stato d'esercizio, in particolare il livello dell'olio e dell'acqua nonché la pressione dei pneumatici. Il locatario si impegna a verificare regolarmente che l'oggetto locato si trovi in uno stato di perfetta sicurezza per la circolazione su strada.

7.5 Tutte le vetture sono non fumatori; pertanto non è ammesso fumare in nessuna parte del veicolo.

Il trasporto di animali domestici è ammesso solo dietro espresso consenso del locatore. Eventuali costi di pulizia che si rendessero necessari per mancato rispetto di quanto sopra, saranno a carico del locatario. I costi derivanti dalla necessità di aerazione e/o eliminazione della contaminazione con fumo, ivi compreso il mancato utile per la temporanea impossibilità di noleggio del veicolo dovuto a tale circostanza, saranno sempre a carico del locatario.

7.6 In caso di comprovata inadempienza alle norme di cui ai suddetti par. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, il locatore potrà risolvere il contratto di nolo senza preavviso.

8. Comportamento in caso di incidenti

8.1 Il locatario, in caso di incidente, incendio, furto o danni causati da animali selvatici, dovrà avvertire immediatamente la polizia ed il locatore attraverso la service hot line +49(0)7562/987850 oppure il punto di nolo (al n° di telefono indicato nel contratto di nolo), al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno del sinistro. Non devono essere riconosciute pretese alla controparte.

8.2 Il locatario dovrà redigere per il locatore, anche in caso di danni minimi, un rapporto scritto dettagliato, presentando anche uno schizzo. Qualora il locatario dovesse omettere – per qualsiasi motivo – la redazione del verbale e se per tale motivo l'assicurazione dovesse rifiutare il pagamento del danno, il locatario sarà tenuto all'indennizzo completo del danno.

8.3 Il rapporto sull'incidente dovrà essere consegnato al locatore, completamente compilato e sottoscritto, al più tardi al momento della restituzione del veicolo. Nel rapporto dovranno in particolare essere riportati nomi ed indirizzi delle persone coinvolte nonché degli eventuali testimoni, oltre alle targhe dei veicoli coinvolti.

9. Viaggi all'estero

Sono possibili viaggi all'estero all'interno dell'Europa. Per viaggi in paesi extraeuropei occorre il previo consenso del locatore. Sono vietati i viaggi in zone di guerra ed a rischio di guerra.

10. Difetti del camper

10.1 Sono esclusi diritti di indennizzo al locatario per difetti di cui non è responsabile il locatore.

10.2 Eventuali difetti del camper o del suo equipaggiamento costatati dopo l'inizio del nolo dovranno essere denunciati al locatore per iscritto al momento della restituzione del veicolo. È escluso ogni diritto di indennizzo per difetti denunciati successivamente, salvo in caso di vizi occulti.

11. Riparazioni, veicolo sostitutivo

11.1 Eventuali riparazioni necessarie per garantire la sicurezza di funzionamento e la sicurezza su strada del veicolo durante la durata del nolo, potranno essere fatte eseguire direttamente dal locatario fino ad un costo di € 150,00; eventuali riparazioni più importanti soltanto con il consenso del locatore.

I costi di riparazione saranno a carico del locatore, contro presentazione delle fatture originali nonché delle parti sostituite, salvo che il danno sia a carico del locatario secondo il par. 12.

La suddetta disposizione non riguarda i danni ai pneumatici.

11.2 Nei casi in cui un vizio di responsabilità del locatore dovesse rendere necessaria una riparazione di cui sopra, e qualora non provvedesse direttamente il locatario a fare eseguire tale riparazione, il locatario dovrà denunciare immediatamente il vizio al locatore, concedendo un periodo adeguato per l'esecuzione della riparazione. Eventuali condizioni locali (ad es. l'infrastruttura) che dovessero ritardare l'esecuzione della riparazione, non saranno a carico del locatore.

11.3 In caso di distruzione del camper senza responsabilità del locatario oppure nei casi in cui fosse prevedibile la sua non utilizzabilità per un periodo di durata non accettabile, il locatore avrà il diritto di mettere a disposizione del locatario un veicolo sostitutivo equivalente, entro un adeguato lasso di tempo. Nel caso in cui il locatore metta a disposizione un equivalente veicolo sostitutivo, resterà esclusa la possibilità di risoluzione da parte del locatario. Se, invece, il locatore offre un camper appartenente ad una classe di prezzo inferiore e se tale offerta viene accettata dal locatario, il locatore restituirà al locatario la differenza di prezzo risultante dal nolo corrisposto dal locatario anticipatamente.

11.4 In caso di distruzione del camper per colpa del locatario oppure nei casi in cui fosse prevedibile la sua non utilizzabilità per un periodo di durata non accettabile, sempre per colpa del locatario, il locatore potrà rifiutare di mettere a disposizione un veicolo sostitutivo, restando esclusa la possibilità di risoluzione da parte del locatario.

Se il locatore mette a disposizione un veicolo sostitutivo, potrà mettere a carico del locatario i relativi costi di trasferimento.

12. Responsabilità del locatario, assicurazione casco

12.1 Il locatore terrà indenne il locatario, secondo i principi dell'assicurazione casco, dagli obblighi di responsabilità civile, con una franchigia a carico del locatario, in caso di danni pari a € 1.000,00 per ogni sinistro. Non è possibile escludere la franchigia. Tale franchigia deve essere versata al locatore al ritiro del veicolo e sarà restituita alla riconsegna del veicolo, verificata assenza di danni di cui il locatario fosse ritenuto responsabile, come indicato nel successivo 12.3. In caso di furto totale del veicolo la stazione di noleggio si riserva la facoltà di esigere il 10% del valore del veicolo fino ad un massimo di 5.000,00€.

12.2 Il locatario non sarà tenuto indenne dagli obblighi di responsabilità civile di cui al par. 12.1 se il locatario avrà causato il danno per dolo o grave negligenza.

12.3 Inoltre il locatario sarà ritenuto responsabile, se i danni sono stati da lui causati, nei seguenti casi:

- danni causati da inidoneità alla guida per assunzione di droghe o alcool
- casi di pirateria della strada commessi dal locatario o dal conducente al quale il locatario abbia affidato il veicolo
- casi in cui il locatario contrariamente all'obbligo di cui al paragrafo 8 ometta di avvertire la polizia, salvo in quei casi in cui la violazione di tale obbligo non abbia influito in nessuna maniera sull'accertamento della causa e dell'entità del danno
- casi in cui il locatario violi altri degli obblighi di cui al paragrafo 8, salvo in quei casi in cui la violazione di tale obbligo non abbia influito in nessuna maniera sull'accertamento della causa e dell'entità del danno
- se i danni sono riconducibili ad un utilizzo vietato secondo la previsione dei par. 7.2 e 7.3
- se i danni sono riconducibili ad una violazione di un obbligo secondo la previsione del par. 7.4
- se i danni sono stati causati da un conducente non autorizzato, al quale il locatario abbia affidato il veicolo
- se i danni sono riconducibili ad una mancata osservanza delle dimensioni del veicolo (altezza, larghezza, e simili secondo le normative del Paese)
- se i danni sono riconducibili ad una mancata osservanza dei limiti di carico.

12.4 In caso di danni da sinistro, per evitare ulteriori costi causati dall'accertamento dei danni il locatore potrà, su richiesta, presentare preventivamente fatture tipo per danni equivalenti.

12.5 Il locatario sarà responsabile per tutti gli oneri, diritti, multe e contravvenzioni fatti valere nei confronti del locatore e derivanti dall'uso del veicolo, salvo che siano attribuibili alla responsabilità del locatore.

12.6 Se il contratto è stipulato con più di un locatario, questi saranno responsabili in solido.

13. Responsabilità del locatore, prescrizione

13.1 Il locatore sarà responsabile illimitatamente in caso di dolo o grave negligenza.

In caso di negligenza semplice, il locatore sarà responsabile limitatamente al danno prevedibile nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. Il suddetto criterio di responsabilità è applicabile anche ai casi di impedimento dell'adempimento al momento della stipula del contratto.

13.2 Le suddette limitazioni ed esclusioni di responsabilità non sono applicabili ai diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità di prodotto ed in caso di danni alle persone, alla salute o alla libertà.

(13.3 I diritti che secondo il par. 13.1 non vengono esclusi ma soltanto limitati avranno prescrizione di un anno a partire dalla fine dell'anno in cui il diritto è sorto ed il creditore è entrato a conoscenza, o doveva entrare a conoscenza senza grave negligenza, delle circostanze che hanno determinato il diritto in questione e della persona del debitore. Ad eccezione dei diritti ad indennizzo per danni alle persone, alla salute o alla libertà e quelli derivanti dalla legge sulla responsabilità di prodotto, i diritti ad indennizzo danni vengono prescritti senza tenere conto della conoscenza o mancata conoscenza a causa di grave negligenza da parte del creditore entro cinque anni dalla fine dell'anno in cui il diritto è sorto.)

13.4 Sono applicabili le CGC esposte nel punto di nolo all'inizio del noleggio e pubblicate su Internet.)

14. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di noleggio saranno devolute alla competenza esclusiva ed alternativa del Foro competente del singolo punto di nolo o di quello della sede legale della McRent Holding GmbH.

Norme in vigore a far data dal 01 gennaio 2009.

Firma del locatore

Firma del locatario

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c, le parti, dopo averne dato attenta e specifica lettura, approvano specificamente le seguenti clausole: 1.1, 3.5, 3.6, 4.2, 7.6, 8.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 14.

Firma del locatore

Firma del locatario